



FONTANIVA
Provincia di Padova
P.IVA 01545800284

UFFICIO TRIBUTI
I.U.C. Acconto 2019 – Componenti TASI-IMU
Scadenza Acconto 17 Giugno 2019

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2018 sono state approvate le aliquote d'imposta per l'anno 2019 come segue:

TASI

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	ESENTE PER LEGGE Sia per il possessore sia per l'utilizzatore
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze - escluse A1-A8- A9	2 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune escluse A1-A8-A9. (novità previste dalla Legge di stabilità anno 2016 (L. 208/2016).)	2 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	2 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2 per mille
Altri fabbricati (compresi immobili merce)	2 per mille
Immobili rurali	1 per mille
Terreni agricoli	ESENTI PER LEGGE

nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota dell'occupante è pari al 30% mentre quella del proprietario è pari al 70% e dovranno essere versate come segue:

a) Se l'immobile è adibito a propria abitazione principale l'occupante non versa nulla mentre il proprietario versa il 70%;

b) Se l'immobile **NON E' ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE** l'occupante versa il 30% mentre la restante parte(70%) sarà a carico del proprietario;

I codici tributo, fissati dall'Agenzia delle Entrate sono:

3959 (TASI per rurali ad uso strumentale),

3960 (TASI per aree fabbricabili),

3961 (TASI per altri fabbricati).

<p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p>Esclusi dall'IMU</p> <p>4,8 per mille <i>dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;</i></p>
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze - escluse A1-A8- A9 alle quali viene applicata l'aliquota dell' 8,6 per mille</p> <p>Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune escluse A1-A8-A9 alle quali viene applicata l'aliquota dell' 8,6 per mille</p>	<p>6,3 per mille</p> <p>6,3 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile</p>
<p>Aliquota per le aree edificabili</p>	<p>8,6 per mille</p>
<p>Aliquota fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D e C03.</p>	<p>8,3 per mille</p>
<p>Aliquota per fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C01</p>	<p>7,6 per mille</p>
<p>Aliquota per tutti gli altri fabbricati e terreni agricoli</p>	<p>8,6 per mille</p>

Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e per i quali ai sensi del comma 5-bis dell'art. 2 del D.L. n. 102/2013, vige l'obbligo dichiarativo;

I codici tributo, fissati dall'Agenzia delle Entrate sono:

- 3914 (IMU Terreni agricoli)
- 3916 (IMU Aree fabbricabili)
- 3918 (IMU Altri fabbricati)
- 3925 (IMU quota stato immobili cat.D)
- 3930 (IMU quota comune immobili cat.D)

MODALITÀ' DI PAGAMENTO PER ENTRAMBI I TRIBUTI:

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente ed obbligatoriamente con il **Modello F24**, sia per la parte di spettanza del Comune che per quella dello Stato (in caso di IMU), pagabile in banca o in posta.

VERSAMENTO MINIMO PER ENTRAMBI I TRIBUTI: Il versamento è dovuto qualora l'imposta relativa all'intero anno sia pari o superiore ad € 4,00.

SCADENZA ACCONTO PER ENTRAMBI I TRIBUTI: 17 GIUGNO 2019

Il codice catastale del Comune di Fontaniva è **D679**.

SI PRECISA INOLTRE CHE

E' POSSIBILE CHE, IN BASE ALLA PROPRIA SITUAZIONE IMMOBILIARE, SI DEBBA PAGARE SOLO TASI, SOLO IMU O ENTRAMBI.

LA CORRETTEZZA E LA COMPLETEZZA DEI DATI E' AFFIDATA ALLA CURA, PRECISIONE E ALLA RESPONSABILITA' DEL CONTRIBUENTE/POSSESSORE.

NOTE CONCLUSIVE

Si ricorda che l'Ufficio Tributi (per informazioni tel. 049/5949900) è a disposizione per eventuali chiarimenti eseguendo attività di sportello con il seguente orario:

	MATTINA	POMERIGGIO
Martedì	Dalle 10.00 alle 12.30	Dalle 17.00 alle 19.00
Giovedì	Dalle 10.00 alle 12.30	

E' prevista la seguente **apertura straordinaria** nel mese di **Giugno 2019**:

	MATTINA	POMERIGGIO
Sabato 15		Dalle 09.30 alle 12.30

Si ricorda, infine, che ulteriori indicazioni, la modulistica relativa alla TASI e all'IMU e un programma per il conteggio dei tributi e la stampa del modello F24, si possono trovare anche sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.fontaniva.pd.it;

In alternativa il contribuente può accedere al sito <http://www.amministrazionicomunali.it> al fine di provvedere in via autonoma al conteggio di quanto dovuto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giulia D'Este